DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1979

che autorizza la Repubblica federale di Germania a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(80/126/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativo al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 79/967/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1979 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafi 2, 3 e 7,

vista la domanda della Repubblica federale di Germania,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva succitata, le sementi o piante che appartengono alle varietà delle specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente, durante l'anno 1977, in uno almeno degli Stati membri e che soddisfano alle condizioni contemplate da questa stessa direttiva, non sono più soggette, a datare dal 31 dicembre 1979, a restrizioni di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà nella Comunità;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva succitata contempla che uno Stato membro può essere autorizzato dietro sua richiesta a vietare la commercializzazione di sementi e piante di alcune specie;

considerando che la Repubblica federale di Germania ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà;

considerando che la varietà Kaweintermono (barbabietole da zucchero) e le varietà di cui trattasi di avena e di granturco non erano state sottoposte in Germania ad esami ufficiali in coltura nell'ambito della domanda;

considerando che la detta varietà di barbabietola da zucchero è stata oggetto di una domanda ufficiale di ammissione nella Repubblica federale di Germania purché le sue sementi siano destinate ad essere commercializzate in un altro paese (articolo 4, paragrafo 2 b) della succitata direttiva); che quindi lo stesso richiedente non ha preteso che questa varietà abbia un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente per la Repubblica federale di Germania; che perciò questa varietà può essere considerata come se essa non corrisponda nella Repubblica federale di Germania, per l'insieme delle sue qualità per quanto riguarda il valore agronomico o di utilizzazione ai risultati ottenuti per un'altra varietà paragonabile ivi ammessa (articolo 15, paragrafo 3 c), primo caso, della succitata direttiva);

considerando che la varietà di cui trattasi di avena è della forma invernale; che le varietà di cui trattasi di mais, hanno un indice FAO di classe di maturità superiore a 350; che è noto che le forme invernali di avena e le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità superiore a 350 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica federale di Germania per ogni utilizzazione (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della succitata direttiva);

considerando che le altre varietà elencate nella presente decisione erano state sottoposte in Germania ad esami ufficiali in coltura; che i risultati di questi esami avevano condotto, nella Repubblica federale, alla constatazione che esse non vi erano distinte o che esse vi possiedono un valore agronomico o di utilizzazione inferiore ad altre varietà paragonabili ammesse in Germania;

considerando che per le varietà Bergond (Festuca rossa) e Goal (Loglio perenne) si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami, che in Germania esse non sono, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nella Repubblica federale e applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, distinte da altre varietà ivi ammesse (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), primo caso della direttiva summenzionata);

considerando quindi che è necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica federale di Germania relativa a queste varietà; che si deve, d'altro canto, tener conto del fatto che una parte delle varietà di granturco di cui trattasi si può accettare nella Repubblica federale di Germania purché le loro sementi siano destinate ad essere utilizzate come foraggio (foraggio verde);

considerando che per gli altri casi la domanda è esaminata in modo esauriente dalla Commissione; che è impossiblile, prima dello scadere del termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva, di terminare l'esame della detta varietà;

considerando che è quindi indicato prolungare, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, il termine di cui trattasi per una durata appropriata, per permettere un esame completo della domanda per queste varietà (articolo 15, paragrafo 7, della direttiva suddetta);

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 293 del 20. 11. 1979, pag. 16.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a vietare in tutto il proprio territorio la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti, pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1980 :

I. **Barbabietole da zucchero**

Kaweintermono

II. **Piante foraggere**

1. Festuca rubra L.
 Bergond
2. Lolium perenne L.
 Goal

III. **Cereali**

1. Avena sativa L.
 Panema
2. Zea mays L.
 Anemone
 Bang (*)
 Cirius
 Dedalo H (*)
 Dekalb XL 21(*)
 Dekalb XL 48
 Dekalb XL 49
 Dekalb XL 69
 Eddy
 Energamid 115 (*)
 Funk's G 2646
 Funk's G 2652
 Funk's G 2746
 Funk's G 5302 (*)
 Funk's G Consul
 H 734095
 H 734379
 Iowa U 395
 Jolly UC 2302 (*)
 Laser
 Manon 404
 Niagara Falls
 Norking PX 32 (*)
 Norking PX 74
 Olona
 Polar UC 6201
 Ranger UC 8701
 Redor
 Roc
 Royal UC 6801
 Tador
 Urus
 White River

2. Per le varietà di granturco contrassegnate da un asterisco, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è valida solo nella misura in cui le loro sementi non sono destinate ad essere utilizzate come foraggio (foraggio verde).

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora sia constatato che le condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE è prorogato, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, oltre il 31 dicembre 1979 e fino al 31 marzo 1980 per le varietà seguenti :

I. **Barbabietole da foraggio**

Majoral

II. **Piante foraggere**

1. Festuca pratensis L.
 Salfat
2. Lolium perenne L.
 Borvi
 Frances
 Mirvan

III. **Cerali**
Zea mays L.
Cuzco 251

IV. **Patate**
Brio

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente